

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, la cui nozione è esplicitata dalle linee Guida A.N.A.C.

La Segnalazione deve:

- essere effettuata in buona fede;
- essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della Violazione.

Con l'invio di una segnalazione il segnalante da atto di aver letto e compreso i termini e le condizioni di utilizzo nonché di aver letto e compreso il presente Regolamento, entrambi pubblicati sul sito della Società.

5. ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi che non consentano di risalire all'identità del segnalante, se circostanziate, sono equiparate a segnalazione ordinarie e, in tal caso, verranno trattate secondo i propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il Soggetto Gestore è un consulente legale esterno, come da incarico sottoscritto e relativa nomina a Responsabile del trattamento, indipendente e autonomo e in grado di assicurare adeguate misure di riservatezza e protezione dei dati.

La segnalazione andrà inoltrata al Gestore della Società alternativamente nei seguenti modi:

1. Canale informatico interno
2. Canale interno orale
3. Incontro diretto

Il Soggetto Gestore dovrà gestire la Segnalazione e comunicare con il Segnalante, sulla base degli obblighi di riscontro e informazione previsti dal Decreto, unicamente attraverso i Canali Interni descritti ai paragrafi che seguono.

In particolare:

- Dovrà prendere in carico la Segnalazione entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dandone comunicazione al Segnalante;
- Dovrà dare riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, comunicando alternativamente:
 - i) L'archiviazione della Segnalazione;
 - ii) La fondatezza della Segnalazione;
 - iii) Attività svolta ed eventualmente ancora da svolgere e le eventuali misure adottate.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della segnalazione verrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

I criteri preliminari di analisi della Segnalazione a fronte dei quali il Soggetto Gestore comunica al Segnalante che la Segnalazione sarà archiviata sono i seguenti:

- a) segnalazione che non rientra nella disciplina “Whistleblowing” (cfr. § 5);
- b) infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni;
- c) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di specifiche Violazioni;
- d) eccessiva genericità dei fatti contestati e delle informazioni fornite in relazione alle Violazioni.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante o, qualora sia rimasto anonimo, verrà inserita un’annotazione nella piattaforma relativa all’avvenuta conclusione.

All’atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d’ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all’identità del segnalante.

Il Gestore della segnalazione mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Gestore della segnalazione informerà i soggetti interni competenti ad accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, o svolgere controlli di legittimità o di merito sulle condotte oggetto di segnalazione che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell’illecito, a:

- 1) presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni inclusa l’eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

6.1. CANALE INTERNO INFORMATICO

Sul sito internet della Società è presente un collegamento che permette l’accesso diretto al Canale interno informatico, ossia alla Piattaforma “Portale segnalazioni SIGNALETHIC (Whistleblowing)”, fornito dalla società SANMARCO INFORMATICA S.P.A., come da contratto e relativa nomina a Responsabile del trattamento.

Nella pagina dedicata sono presenti i Termini e condizioni di utilizzo del Portale Segnalazioni, il manuale utente e l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Per una maggiore efficienza nella procedura di gestione, la Società suggerisce l’utilizzo in via preferenziale della Piattaforma per l’invio di Segnalazioni interne.

In caso di segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata, nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice univoco ed una password che dovrà conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Gestore della segnalazione e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti (anche nel caso il segnalante abbia scelto di restare anonimo).

Il Soggetto Gestore dovrà gestire la Segnalazione e comunicare con il Segnalante, sulla base degli obblighi di riscontro e informazione previsti dal Decreto, unicamente attraverso il Canale interno informativo qui descritto.

Il Soggetto Gestore potrà inserire note e documenti, visibili solo a lui (ove necessario), in relazione a ciascuna Segnalazione per tenere traccia delle attività svolte.

La Segnalazione è gestita in modo da consentire le tutele del Segnalante previste dal Decreto, come di seguito riassunto:

- il Segnalante può verificare, attraverso un codice legato alla Segnalazione (codice univoco generato dal sistema), la presa in carico della Segnalazione, integrarla e rispondere a eventuali richieste di chiarimenti del Soggetto Gestore;
- la Piattaforma prevede l’accesso riservato al Soggetto Gestore, mentre gli amministratori tecnici del fornitore incaricato non possono accedere alle segnalazioni;
- il Soggetto Gestore riceve una notifica a mezzo e-mail in presenza di nuove segnalazioni. Tale comunicazione non contiene alcuna informazione sulla segnalazione;

- le comunicazioni fra Segnalante e Soggetto Gestore e il data base delle Segnalazioni sono crittografate.

Nel caso in cui il segnalante abbia scelto di restare anonimo, si raccomanda di accedere periodicamente alla piattaforma in quanto, nel caso in cui chi effettuerà l'accertamento avesse necessità di ulteriori approfondimenti, chiarimenti o maggiori dettagli, avrà a disposizione la piattaforma come unico canale di comunicazione con il Gestore della segnalazione.

6.2. CANALE INTERNO ORALE

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione orale attraverso il sistema di messaggistica vocale del Gestore seguendo le istruzioni che saranno fornite, ai recapiti specificati nell'allegato A.

6.3. INCONTRO DIRETTO

Il Segnalante può richiedere un incontro diretto con uno dei due metodi sopra citati. Qualora il segnalante richieda un incontro di persona, questo è fissato in un tempo ragionevole e la Società da delega al gestore di valutare la sede più opportuna, ponderando caso per caso come garantire al meglio la riservatezza del segnalante. Il Soggetto Gestore darà riscontro informando il Segnalante in relazione al luogo e alle modalità di svolgimento dell'incontro diretto richiesto.

6.4. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie. La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

6.5. TUTELE PER IL SEGNALANTE

Il Gestore e i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, l'adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti all'articolo 1 comma 3 della L. 179/2017, in materia di attività giudiziaria.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati dal Responsabile nonché dagli eventuali soggetti coinvolti per la trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Il segnalante illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante deve essere segnalata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

6.6. CONSERVAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti e dell'eventuale documentazione prodotta, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, la Società definirà le proprie linee guida ed istruzioni per il trattamento a norma, la gestione e la conservazione dei dati personali e sensibili contenuti nelle segnalazioni.

Le modalità e i termini di conservazione delle segnalazioni sono state definite come si evince dall'allegato B al presente Regolamento.

7. SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento e le relative note informative saranno disponibili sul sito web www.goenergysrl.it.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Gestore della segnalazione potrebbe, in occasione dello svolgimento dell'incarico e della trattazione della segnalazione, venire a conoscenza o trattare dati personali del segnalante o di terze persone. Per le finalità dello svolgimento e trattazione della segnalazione, la Società, in quanto Titolare del trattamento, è responsabile che siano effettuate, come minimo, le seguenti misure a protezione dei dati personali:

- svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- implementare le misure identificate a mitigazione dei rischi e sottoporle a regolare verifica;
- conoscere il nominativo delle persone fisiche incaricate di svolgere il ruolo di gestori;
- assicurarsi che le persone incaricate quali gestori delle segnalazioni abbiano adeguata formazione e competenza;
- formare il proprio personale sui requisiti della protezione dei dati ed istruirli sulle misure identificate per mitigare i rischi identificati;
- creare e pubblicare l'informativa ex art. 13 del GDPR relativa al trattamento di dati per le finalità whistleblowing;
- allineare ai requisiti della normativa sulla privacy ogni esternalizzazione delle attività di gestione dei canali di segnalazione;
- tempestivamente e adeguatamente coinvolgere e consultare le figure incaricate per l'adeguamento alla normativa privacy su tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali relative ai trattamenti per finalità Whistleblowing.

La Società definirà le proprie linee guida ed istruzioni per il trattamento a norma, la gestione e la conservazione dei dati personali e sensibili contenuti nelle segnalazioni.

10. EFFICACIA

Il presente Regolamento ha efficacia dalla sua approvazione e pubblicazione sul sito web della Società.

ALLEGATO A**GESTORI DELLA SEGNALAZIONE**

goEnergy S.r.l. ha individuato i seguenti Gestori delle segnalazioni (*whistleblowing*):

NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE	RECAPITI	DATA NOMINA	DATA FINE INCARICO
Docuverse S.r.l. Via dell'Edilizia 110 – 36100 Vicenza	0444/419325	18/02/2024	-

N.B.: I recapiti indicati sono stati opportunamente comunicati ai dipendenti e ne è stata data diffusione sul sito internet di goEnergy S.r.l.

ALLEGATO B

Tempi di conservazione

I dati personali devono essere conservati per il tempo necessario per verificare e svolgere le indagini su segnalazioni di violazioni ricevute tramite i tre canali previsti dal D. Lgs. 24/2023 (contatto scritto, contatto telefonico e incontro di persona).

Inoltre, eventuali documenti (o copia degli stessi) gestiti in forma cartacea o tramite supporti diversi, non dovrebbero essere conservati oltre il tempo necessario alle attività di migrazione sulla piattaforma informatica e, fino a quel momento, dovranno essere custoditi in modalità protetta ed accessibile solo ai soggetti autorizzati e non potranno essere portati fuori dai luoghi di lavoro.

Al fine di determinare i periodi di conservazione, goEnergy S.r.l. applica criteri proporzionati all'esito di ogni caso e degli specifici rischi ad essi associati per la protezione della riservatezza delle persone coinvolte e compatibili con la durata media del termine prescrizione dei principali illeciti suscettibili di verificarsi.

goEnergy S.r.l. conserva le segnalazioni per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, adottando adeguate misure volte a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati, fra cui la conservazione in un archivio ristretto e con accesso limitato.

Ove applicabile, i periodi di conservazione descritti di seguito, saranno considerati come standard da goEnergy S.r.l. e vengono pertanto indicati a mero titolo informativo:

ID	Tipologia di segnalazione	Tempi di conservazione
1	Segnalazioni a cui non può essere dato seguito in quanto non rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023	conservazione per un periodo di tempo di 2 mesi a seguito del completamento della valutazione preliminare.
2	Segnalazioni rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 ma che sono ritenute manifestamente infondate	conservazione per un termine di 2 mesi a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.
3	Segnalazioni fondate rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 e che sono a basso rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza	conservazione per un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione
4	Segnalazioni fondate rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 e che sono a medio rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza	conservazione per un termine di 1 anno a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.
5	Segnalazioni fondate rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 e che sono a alto rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza	conservazione per un termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.

A prescindere dai tempi descritti sopra, l'azienda potrà comunque conservare i dati per tutto il tempo necessario per lo svolgimento delle seguenti attività di seguito descritte (i tempi di conservazione saranno interrotti):

- per decidere e applicare sanzioni o altre misure disciplinari;
- in caso di vertenze o intervento delle autorità;
- ai fini di difesa in sede giudiziaria per eventuali controversie con gli individui interessati.